



# COMUNE DI CASSAGO BRIANZA

Provincia di Lecco

## ORDINANZA DEL SETTORE SINDACO N. 8 DEL 04-05-2020

REGISTRO GENERALE N. 17

Ufficio: SINDACO

**Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI  
ATTUAZIONE MISURE D.P.C.M. 26 APRILE 2020 IN MATERIA  
ATTIVITA' SPORTIVA E SECONDE CASE DAL 4 MAGGIO  
2020**

### IL SINDACO

**Visto:**

- l'articolo 32 della Costituzione italiana che definisce la salute diritto fondamentale dell'individuo,
- l'articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea,
- l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n° 833 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale",
- l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali";

**Tenuto conto** che il 30 gennaio 2020, in seguito alla segnalazione da parte della Cina (31 dicembre 2019) di un cluster di casi di polmonite ad eziologia ignota (*poi identificata come un nuovo coronavirus Sars-CoV-2*) nella città di Wuhan, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale l'epidemia di coronavirus in Cina;

**Richiamata** la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 con la quale, dopo i primi provvedimenti cautelativi adottati a partire dal 22 gennaio, è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Visto:**

- a) il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 recante "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*" che detta ***misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19, attuazione delle misure di contenimento, misure urgenti di carattere regionale o infraregionale e misure in materia di sanzioni e controlli;***
- b) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020 recante "*Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19*" che ***dispone la proroga dell'efficacia dei Dpcm 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, delle Ordinanze del Ministero della Salute del 20 e 28 marzo 2020 dal 3 al 13 aprile 2020;***
- c) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 recante "*Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19*" che ***dispone misure urgenti di contrasto e***

*contenimento alla diffusione dell'epidemia Covid-2019 fino al 3 maggio 2020 con la cessazione dell'efficacia dei Dpcm 8, 9, 11 e 22 marzo 2020 facendo salve le misure più restrittive adottate dalle Regioni, anche d'intesa con il Ministro della Salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale;*

- d) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" che **dispone misure urgenti di contrasto e contenimento alla diffusione dell'epidemia Covid-2019 dal 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 con efficacia fino al 17 maggio 2020, a eccezione di alcune misure indicate all'art. 2, commi 7, 9 e 11, che si applicano dal 27 aprile 2020 cumulativamente alle disposizioni del predetto decreto 10 aprile 2020;**

**Dato atto che:**

- l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.1 prevede che: "I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1." intendendosi per limite di oggetto: nelle more dell'adozione di specifiche misure dei Dpcm e con limitazione di tempo all'entrata in vigore delle medesime, specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio nel territorio di competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica dell'economia nazionale;
- l'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.1 prevede che: "Le disposizioni ... si applicano altresì agli atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgenti" e, quindi, alle competenze del Sindaco di cui agli articoli 50 e 54 del Tuel;
- l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.1 prevede che: "1. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, **ovvero dell'articolo 3 (rectius misure del sindaco)**, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all'articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.";

**Facendo seguito** all'emanazione del DPCM in data 26.04.2020, all'Ordinanza Regionale in data 03.05.2020 ed alle FAQ apparse sul sito del Governo in merito a cosa è consentito fare o meno a partire da oggi lunedì 4 maggio 2020;

**Sentiti** i Sindaci della Provincia di Lecco si è concordi nel dare un'interpretazione assolutamente restrittiva dell'art. 1, lett. A) del DPCM sopra indicato, ove recita che:

**"sono consentiti SOLO gli spostamenti MOTIVATI da comprovate esigenze LAVORATIVE o situazioni di NECESSITA' ovvero per MOTIVI di SALUTE".**

**Considerato** che nella Provincia di Lecco dopo un breve periodo di discesa del numero delle persone risultate positive al COVID19 nella giornata di ieri il numero dei cittadini risultati positivi è aumentato in modo considerevole, **54 persone**, che ci riporta indietro di un mese e quindi ad una situazione assolutamente preoccupante i Sindaci della Provincia di Lecco.

## DISPONE

1. in merito alla possibilità di svolgere attività motoria che la stessa è assolutamente consentita ma **solo ed esclusivamente** uscendo dalla propria abitazione a piedi, in bicicletta, in pattini, monopattini ecc.. In tutti i Comuni della Provincia di Lecco **è assolutamente vietato** spostarsi in macchina verso un luogo diverso per svolgere attività sportiva. Per meglio esplicitare un cittadino residente in un Comune non potrà recarsi con la propria autovettura, motocicletta, treno, autobus o altro mezzo di trasporto equipollente in un altro Comune per svolgere attività motoria. L'attività motoria la si pratica partendo direttamente dal proprio domicilio e/o residenza. In altre parole un cittadino residente nel Comune di Cassago Brianza potrà spostarsi per svolgere attività fisica partendo direttamente a piedi, in bicicletta, in pattini, monopattini ecc. dalla propria abitazione. **NON** potrà prendere la propria autovettura, motocicletta, bus, treno ecc. e recarsi a Malgrate per poi passeggiare sul lungolago o recarsi in Valsassina per passeggiare o in altro Comune che non sia il suo di residenza. Lo stesso dicasi anche per i Cittadini provenienti da una Provincia diversa da quella di Lecco.
2. In merito alle seconde case, i camper, le roulotte, i bungalows, gli appezzamenti di terreno, da ora citati per brevità quali "**seconda casa**" gli stessi potranno essere raggiunti solo per comprovati stati di necessità. In altre parole si potrà raggiungere la cosiddetta "**seconda casa**" solo ed esclusivamente nel caso in cui si debba evitare un danno grave, imminente ed irreparabile. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo: pericolo di rovina o di crollo, problemi statici, perdite idriche, pericolo per la pubblica incolumità (persiane che possono staccarsi e cadere sulla pubblica via, tetti pericolanti, infiltrazioni di acqua, caduta di alberi, argini e/o appezzamenti di terreno che rischiano di franare e/o in grave dissesto idrogeologico). Tali problematiche dovranno poi essere puntualmente documentate mediante dichiarazioni, perizie, documenti fiscali che comprovino lo svolgimento delle attività sopra dette nonché la loro indifferibilità ed urgenza.

## RICORDA

Che il presente provvedimento include misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19 ed è:

- a) *esecutivo dal 4 maggio 2020;*
- b) *fatto obbligo a chiunque di osservarne comandi e divieti e agli organi di vigilanza di farlo rispettare con l'avvertenza che ai sensi articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile è punito con la **sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400 (quattrocento/00 eur) a € 3.000 (eur tremila/00)** precisando che qualora il mancato rispetto delle predette misure avvenga mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo e, ad ogni modo, è fatta salva la fattispecie penale di cui al combinato disposto degli articoli 438 e 452 del codice penale;*
- c) *reso pubblico mediante affissione all'ingresso dei cimiteri, pubblicazione all'albo pretorio comunale e mezzi di comunicazione;*
- d) *comunicato alla Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo di Lecco - [prefettura.preflc@pec.interno.it](mailto:prefettura.preflc@pec.interno.it);*
- e) *impugnabile mediante:*
  - o ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia, ai sensi e nei termini previsti dal D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104,
  - o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Il Sindaco  
MARABESE ROBERTA

